



# VADEMECUM PER LA REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO





**ALERT: è vietata la diffusione della presente comunicazione al di fuori dell'Ente ricevente e già cliente di LiquidLaw srl; l'eventuale divulgazione costituisce violazione di copyright.**

## INTRODUZIONE

Scopo del presente vademecum è fornire alcune sintetiche indicazioni operative sulla **realizzazione**, utilizzo e **diffusione** di fotografie e registrazioni audio e video nei quali siano ritratti alunni, docenti e personale scolastico nell'ambito di attività, iniziative e progetti riconducibili alle quotidiane funzioni istituzionali delle scuole.

In tale contesto, il tema del rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali risulta particolarmente delicato nell'ambito dell'istituzione scolastica per le possibili ricadute negative sul personale docente e sugli studenti, con l'implicazione di vari gradi di responsabilità.

Immagini e video/audio ritraenti persone fisiche sono infatti dati personali, e la realizzazione ed eventuale pubblicazione di contenuti audio/video/fotografici comporta una serie di **attività di trattamento** di dati personali:

- **raccolta**: avviene nel momento in cui vengono effettuate foto/video riprese;
- **conservazione**: riferita ai supporti, tempi e modalità di conservazione delle foto e dei video;
- **comunicazione**: si realizza nel momento in cui il materiale audio video viene inviato a soggetti terzi (ad esempio testate giornalistiche o altre scuole nell'ambito di specifici progetti);
- **diffusione**: riferita alla pubblicazione delle foto e dei video tramite strumenti informatici istituzionali (sito web, pagine e canali social della scuola).

## LE INDICAZIONI DEL GARANTE

Sul tema oggetto del presente vademecum, il Garante per la Protezione dei dati Personalini ha, nel tempo, fornito alle scuole alcune indicazioni che sono state da ultimo riassunte nel documento di indirizzo “La scuola a prova di privacy - ed. 2023” pubblicato dall’Autorità a maggio 2023 e che di seguito riportiamo.

*“Immagini di recite e gite scolastiche.*

*Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.*

*Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network.*

*In tali casi la diffusione di immagini dei minori richiede, di regola, il consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale e delle altre persone presenti nelle fotografie e nei video.”*

*“Smartphone e tablet.*

*L'utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di audio e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, siano essi studenti, docenti o altro personale.*



*Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l'utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all'interno delle aule o nelle scuole stesse.*

*Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere audio, foto, video (ad es. pubblicandoli su Internet) senza avere prima informato adeguatamente e aver ottenuto l'esplicito consenso delle persone coinvolte.*

*Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network, o di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea. Succede spesso, tra l'altro, che una fotografia inviata a un amico o a un familiare venga poi inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti.*

*Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati”.*

## INDICAZIONI OPERATIVE

Forniamo, quindi, alcune brevi indicazioni operative, sotto forma di domanda/risposta, nella speranza che possano tornare utili alle scuole per orientarsi in un tema che solo apparentemente può sembrare di facile approccio.

### **1. È lecito realizzare fotografie o video a scuola?**

Non esiste alcuna norma che preveda un espresso divieto di fotografare le persone (anche minorenni) in luoghi pubblici o aperti al pubblico come le scuole, sussiste invece un divieto di divulgare o pubblicare le immagini così ottenute senza una idonea base legale (il previo consenso degli interessati).

La scuola è infatti un luogo aperto al pubblico e alle immagini/video realizzati all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico non si applica la fattispecie penale di cui all'art. 615 bis, c.p. che, al contrario, riguarda la condotta di chi prosciuga indebitamente, con l'utilizzo di strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini relative alla vita privata che si svolge all'interno dell'abitazione o di luoghi di privata dimora.

È, quindi, in linea generale, possibile effettuare riprese fotografiche e audiovisive a scuola nell'ambito delle iniziative e progetti riconducibili all'attività istituzionale, al fine di documentare e promuovere la divulgazione dell'attività didattica e formativa.

**UNA PRECISAZIONE:** l'uso di foto e video nella ordinaria attività didattica o all'interno di progetti specifici stabiliti dal PTOF trova la sua legittimità non nel consenso degli interessati ma nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri: pertanto, se non interviene la diffusione (online, sui social, ecc.) non deve essere richiesto il consenso (si pensi, ad esempio, alla realizzazione di un book fotografico da parte degli studenti che sarà oggetto di valutazione ai fini del rendimento scolastico ma che non sarà pubblicato online né condiviso con soggetti esterni).



Fuori da tali casi, resta comunque vietata la realizzazione e diffusione di immagini, audio e video mediante pubblicazione non autorizzata sui social network o su altri canali e mezzi di comunicazione, salvo aver previamente informato gli interessati e raccolto il relativo consenso, costituendo tale condotta grave violazione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

## **2. È possibile diffondere le immagini e i video realizzati a scuola?**

Si, ma solo dopo avere fornito agli interessati una idonea informativa sul trattamento dei dati personali e averne raccolto l'espresso consenso alla diffusione delle immagini/video.

## **3. Per quanto tempo è valida la liberatoria per la diffusione delle immagini/video?**

Il consenso alla pubblicazione del materiale audiovisivo e fotografico è valido fino a revoca e, per gli alunni, può essere raccolto all'atto dell'iscrizione e sarà valido per tutto il ciclo di studi (sempreché, ovviamente, non intervenga una dichiarazione di revoca del consenso).

## **4. Dove posso essere pubblicate le immagini/video?**

Sul sito web e su eventuali canali e pagine social istituzionali della scuola: il caricamento dei contenuti audiovisivi/fotografici, la gestione dei canali social e ogni altro aspetto che riguardi la pubblicazione di foto e video possono essere disciplinati attraverso un regolamento di istituto e affidati a personale specificamente autorizzato (ad es. animatore digitale, funzione strumentale, ecc.).

Non possono essere pubblicati sui profili social privati dei docenti e, in generale, di tutto il personale scolastico, le foto o i video degli alunni, in quanto le immagini e i video sono dati personali degli alunni e la loro diffusione in rete può esporre il minore a una serie di pericoli; in caso di pubblicazione, il personale ne risponderà in qualità di autonomo titolare del trattamento.

In questi casi, la responsabilità della diffusione in violazione della normativa vigente non sarà in alcun modo imputabile alla scuola che ha messo a disposizione il materiale, ma piuttosto a coloro che ne hanno effettuato la diffusione illecita.

## **5. Cosa si può pubblicare?**

Per garantire il rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione le foto e/o i video dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- riprese di piccoli gruppi o dell'intera classe;
- non devono essere presenti primi piani;
- gli studenti devono essere ripresi sempre in atteggiamenti positivi o costruttivi;
- proprio nel rispetto del principio di minimizzazione, è sempre consigliabile non eccedere con il numero di immagini pubblicate e magari limitarsi a quelle più significativi che meglio rappresentano l'attività didattica e formativa.



Il materiale fotografico e audio/video deve sempre attenere all'attività didattica e formativa e può ad esempio riguardare la realizzazione di progetti e iniziative comprese nel PTOF, le gite, le recite scolastiche ecc.

Nel caso di attività non inserite nel PTOF è bene richiedere la consulenza del DPO che assisterà la scuola nella eventuale predisposizione di specifica modulistica.

#### **6. Le foto e i video realizzati a scuola possono essere comunicati a terzi?**

Sempre previo consenso degli interessati, nel caso di eventi pubblici o di rilevante interesse pubblico, le immagini/video possono essere trasmesse agli organi di stampa e ai media televisivi; per altri casi di comunicazione a terzi (ad esempio altre scuole, università, enti privati ecc.), è sempre consigliato consultare il DPO.

Nel caso in cui ad operare le riprese siano TV, testate giornalistiche, soggetti terzi partner della Scuola in progetti o attività specifiche, spetterà a questi soggetti, quali autonomi titolari del trattamento, dover produrre una idonea informativa sul trattamento dei dati e raccogliere il consenso degli interessati alla pubblicazione: in questo caso la scuola può agevolare la comunicazione fra le parti ma non ha un ruolo operativo nei relativi trattamenti.

#### **7. Come trasmettere, ai genitori che le chiedono, le immagini/video realizzati a scuola?**

Per lo scambio di foto e filmati attinenti all'attività istituzionale della scuola con i genitori degli alunni, invece dell'utilizzo dei telefoni privati dei docenti, è preferibile l'utilizzo di strumenti istituzionali della scuola quali gli account email istituzionali o le piattaforme cloud come Google Workspace (Classroom) o Microsoft Teams con le quali la scuola abbia formalizzato ogni aspetto contrattuale e regolamentato i ruoli privacy ai sensi dell'art. 28, GDPR.

Gli alunni e i loro genitori potranno scaricare il materiale video-fotografico messo a disposizione dalla Scuola per un uso esclusivamente familiare o amicale (questo aspetto dovrebbe essere bene evidenziato, per esempio, nel patto di corresponsabilità normalmente sottoscritto tra la Scuola, i genitori e gli alunni) e senza alcuna diffusione sui propri profili social personali.

#### **8. Per quanto tempo possono rimanere pubblicate le riprese audio/video/fotografiche?**

Le immagini e i video non possono rimanere pubblicati online per un tempo indefinito.

È pertanto consigliabile che ogni scuola definisca un periodo di tempo (o quanto meno i criteri per la definizione di detto periodo) trascorso il quale le immagini e i video saranno cancellati (per fare qualche esempio: 1 anno, 5 anni, il termine del ciclo di studi, la cessazione del rapporto di lavoro di docenti trasferiti ad altra scuola, ecc.).

I medesimi criteri relativi ai tempi di conservazione possono essere riferiti alle immagini/video condivisi nelle piattaforme cloud.

#### **9. Quali sono i diritti degli interessati?**

Chiunque sia ritratto in foto o ripreso in video oggetto di diffusione può:

- accedere ai propri dati, chiedendo ad esempio conferma che vi siano immagini/video nei quali è ritratto e dove eventualmente sono pubblicati;



- **revocare** il consenso alla pubblicazione di immagini/video nei quali compare (nel caso di revoca del consenso, la scuola dovrà fare attenzione a non pubblicare più alcun contenuto fotografico/video che ritragga l'interessato);
- chiedere la **cancellazione** di immagini/video pubblicati dalla scuola nei quali compaia.

Si rammenta che, in tutti i casi di esercizio di diritti privacy (artt. 15-22, GDPR) la scuola ha l'obbligo di rispondere entro 30 giorni (prorogabili fino a un massimo di 90 giorni) con provvedimento espresso.

## CASI PARTICOLARI

### Riprese effettuate da operatori esterni per conto della scuola

Nel caso in cui ad operare le riprese siano operatori professionali o volontari, ingaggiati direttamente dalla Scuola nell'ambito di progetti o attività specifiche, spetterà sempre alla Scuola, quale titolare del trattamento, informare gli interessati e autorizzare ufficialmente ed espressamente (attraverso la definizione di un accordo di nomina a responsabile del trattamento ex art. 28, GDPR) questi soggetti, nonché raccogliere il consenso degli interessati alla pubblicazione e fornire loro l'informativa sul trattamento dei dati personali.

### Foto di classe realizzate da fotografo esterno

Nel caso in cui vi sia un rapporto contrattuale diretto tra il fotografo e la scuola, si rientra nel caso precedente: occorrerà pertanto sottoscrivere l'accordo di nomina a responsabile del trattamento e fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui la realizzazione della foto di classe venga affidata ad un fotografo esterno in autonomia da parte dei genitori, non vi sono adempimenti privacy da parte della scuola in quanto estranea al rapporto contrattuale.

Occorre in questo caso, organizzare l'ingresso del fotografo a scuola, concordando una data con la persona incaricata e comunicandola alle famiglie, con le caratteristiche dell'iniziativa, evidenziando che gli aspetti legati al trattamento dei dati sono curati direttamente dalle famiglie che hanno incaricato il professionista.

In entrambi i casi, genitori che non vogliono che il proprio figlio/figlia sia incluso nella foto, lo comunicheranno alla scuola.

Le foto di classe, a nostro avviso, rientrano tra le immagini raccolte per scopo personale e destinate al solo ambito familiare e amicale, con esclusione di ogni forma di diffusione sui canali istituzionali della scuola (sito web e pagine social).

Tuttavia, se la scuola decide di pubblicarle dovrà raccogliere uno specifico ed espresso consenso alla diffusione delle immagini da parte degli interessati.



## **Richieste dei genitori ai docenti di realizzare e inviare loro foto dei propri figli ritratti in momenti di vita scolastica**

La tematica può essere inquadrata come rapporto di natura privatistica tra docenti e genitori.

In questo genere di casi le riprese sono destinate alla fruizione personale/familiare con esclusione di qualsiasi forma di diffusione.

I docenti, è bene precisarlo, non sono in nessun caso tenuti a soddisfare questo genere di richieste, che esulano dalle loro mansioni istituzionali.

Ad ogni modo, i docenti che ritenessero di aderire a questo genere di richieste dei genitori è bene che tengano conto delle seguenti criticità:

- le immagini/video dovrebbero riguardare solo il/la figlio/a dei genitori richiedenti;
- nel caso in cui vengano usati dispositivi personali il docente è personalmente responsabile in caso di perdita, diffusione illecita e comunicazione a terzi estranei anche per semplice distrazione o errore materiale;
- è opportuno evitare l'utilizzo di servizi di messaggistica istantanea (quali Whatsapp, Telegram, ecc.) privati del docente; è preferibile l'invio ai genitori attraverso l'account email istituzionale;
- in questi casi il docente opera quale autonomo titolare del trattamento dei dati personali e può essere chiamato a rispondere personalmente in caso di violazioni di dati (ad es. perdita dei dati a seguito di furto o smarrimento del dispositivo utilizzato per le riprese, condivisione accidentale con terzi non autorizzati, diffusione illecita delle immagini/video, ecc.).

## **Foto e video realizzati a scuola dagli studenti.**

In base alla Nota MIM n. 5274 del 2024, per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, ed in base alla Circolare Ministeriale Prot. n. 3392 del 16/06/2025, per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado, è disposto il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, salvi i casi indicati nei citati atti.

Pertanto, esclusivamente nei limiti di possibile utilizzo dei telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici come indicati negli atti su citati, il loro uso è a puro fine personale e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, siano essi studenti, docenti o altro personale. Le eventuali immagini/video realizzati da parte degli studenti non obbligano la scuola a porre in essere particolari adempimenti lato privacy. Le riprese vengono infatti effettuate per autonoma iniziativa degli studenti i quali agiscono quali autonomi titolari del trattamento dei dati, sono personalmente responsabili di ogni eventuale violazione e non possono diffondere il materiale delle riprese senza il consenso degli interessati.

